



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31-07-2017 (punto N 26)**

Delibera N 833 del 31-07-2017

*Proponente*  
MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*  
*Dirigente Responsabile Paolo BANTI*  
*Estensore Massimo TADDEI*  
*Oggetto*

L.R. 10/2016. APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE E CALENDARIO VENATORIO DELLA SPECIE MUFLONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018 RELATIVO A SEI COMPENSORI DI GESTIONE RICADENTI IN REGIONE TOSCANA

*Presenti*  
ENRICO ROSSI                      VITTORIO BUGLI                      VINCENZO CECCARELLI  
STEFANO CIUOFFO                FEDERICA FRATONI                  MARCO REMASCHI  
STEFANIA SACCARDI              MONICA BARNI

*Assenti*  
CRISTINA GRIECO

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

| <i>Denominazione</i> | <i>Pubblicazione</i> | <i>Tipo di trasmissione</i> | <i>Riferimento</i>                  |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| A                    | Si                   | Cartaceo+Digitale           | piano prelievo e calendario Muflone |



## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita: “Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994), che disciplina la gestione venatoria nelle aree non vocate agli ungulati;

Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente”;

Visto il D.P.G.R. 33/R del 26 luglio 2011 “Regolamento di attuazione della L.R. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli articoli 86 e seguenti;

Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l'art. 7 bis, comma 1;

Vista la pubblicazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il Decreto Dirigenziale 7727 del 6.06.2017 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Regione Toscana”, anche sulla base delle indicazioni pervenute da ISPRA, dalle Sedi Territoriali e dai tecnici degli ATC e delle Aziende Faunistico e Agrituristico Venatorie, convocati in apposite riunioni;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: “*Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (...). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe*

*essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltretutto alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92."*

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di muflone di cui al presente atto;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. 10/2016 adottare tempi più estesi per il prelievo della specie muflone nelle aree non vocate, così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Dato atto che il piano di prelievo con tale tempistica, realizzato "a scalare" ai sensi dell'art. 4 comma 1 della sopra menzionata L.R. 10/2016, permette di modulare il completamento del piano per le diverse componenti, realizzandosi in due periodi disgiunti e successivi;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "*Ungulate Management in Europe: Problems and Practices*", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di attuare il prelievo previsto per le diverse classi di sesso ed età, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani nei seguenti periodi:

- maschi adulti (arieti classe II, III e IV) e maschi giovani (binelli):  
dal 1 agosto al 30 settembre 2017 e dal 1° novembre 2017 al 15 febbraio 2018
- femmine adulte, sottili e piccoli:  
dal 1° novembre 2017 al 31 gennaio 2018;

Vista la richiesta di parere, contenente la proposta di piano di gestione e calendario venatorio per la specie muflone nelle aree non vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2017-2018, redatta dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare, contenente le proposte di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie), inviata ad ISPRA con nota del 06 luglio 2017 di cui prot. 341708, ai fini di ottenere il parere previsto all'art. 4 della l.r. 10/2016 e all'art. 7 della L.R. 20/2002;

Visto il parere dell'ISPRA sulla suddetta richiesta contenuto nella nota di cui prot. 34971/TA29B del 12 luglio 2017;

Considerato che nel suddetto parere, favorevole ai piani di prelievo proposti con prescrizioni, si richiede di far terminare il prelievo dei maschi entro il 15 febbraio;

Considerato che nel suddetto parere non vengono accettati i periodi unici proposti per i comprensori

di Lucca e Livorno, e che di conseguenza sarà necessario un approfondimento della questione ad essi relativa con lo stesso istituto;

Ritenuto di rinviare l'approvazione del piano relativo ai comprensori di Lucca e Livorno in successivi atti della Giunta regionale;

Dato atto che il piano di prelievo di cui al presente atto recepisce integralmente quanto indicato dal sopra citato parere ISPRA;

Visto il "Piano di prelievo" sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2017-2018 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che per il piano di cui al presente atto siano adottate analoghe modalità di attuazione;

A VOTI UNANIMI

#### DELIBERA

1. di approvare il documento "Piano di prelievo" sulla specie muflone nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2017-2018 redatto ai sensi della l.r. 10/2016, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende Venatorie);

2. di disporre che il calendario di prelievo del muflone nelle Unità di Gestione di cui all'allegato A, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sia così definito:

#### Muflone

- maschi adulti (arieti classe II, III e IV) e maschi giovani (binelli):  
dal 1 agosto al 30 settembre 2017 e dal 1° novembre 2017 al 15 febbraio 2018

- femmine adulte, sottili e piccoli : dal 1° novembre 2017 al 31 gennaio 2018

3. di disporre che il Piano di cui al presente atto abbia validità sino al 15 febbraio 2018;

4. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito nei periodi ivi previsti per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno innevato;

5. di stabilire che per l'attuazione dei piani di prelievo suddetti, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, il prelievo, deve essere segnato anche sul tesserino venatorio di cui all'articolo 6 della L.R. 20/2002;

6. di stabilire che il prelievo nelle aziende agriturismo venatorie situate in area non vocata è disciplinato da quanto disposto all'art. 4 comma 6, lett. c) della l.r. 10/2016;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PAOLO BANTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI